BANCA SAN FRANCESCO

Credito Cooperativo – Società Cooperativa con sede in Canicattì

Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci, 14 dicembre – 16 dicembre 2018

<u>Informativa ai soci sui punti all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Regolamento</u> assembleare ed elettorale

parte ordinaria

1. Adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare.

A seguito dell'adesione alla Capogruppo ICCREA, l'Assemblea deve adottare un Regolamento elettorale ed assembleare di Gruppo in coerenza con gli specifici poteri e doveri attribuiti alla predetta Capogruppo dalla normativa primaria e secondaria, al fine di assicurare la sussistenza dei requisiti qualificativi richiesti dal Gruppo.

2. Determinazione del numero degli amministratori ai sensi dell'art. 21.1 del Regolamento elettorale e assembleare.

Va premesso che l'art. 21.1 del Regolamento, prevede che "Le candidature definitive sono presentate mediante liste di candidati ciascuna delle quali deve contenere un numero di nominativi corrispondente a quello determinato ai sensi dello Statuto e della relativa delibera assembleare assunta l'anno precedente alla nomina, o nominativi di singoli candidati presentati al di fuori degli elenchi."

Alla luce di quanto precede, l'assemblea è chiamata a determinare il numero degli amministratori per le future nomine delle cariche sociali all'interno dell'intervallo previsto dall'art. 32 dello statuto.

parte straordinaria

1. Modifiche dello Statuto Sociale:

- ✓ variazioni agli articoli n. 1, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 18, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42,
 43, 45, 46, 47, 50, 51, 53 e del "titolo I";
- ✓ soppressione dell'art. 54;
- ✓ inserimento dei nuovi articoli 5-bis, 22-bis, 28-bis;
- ✓ variazione della numerazione dell'art. 44 e successivi.

A seguito dell'adesione alla Capogruppo ICCREA, l'Assemblea è chiamata a deliberare

l'introduzione nello statuto di nuove disposizioni fondamentali per previsione di legge o di vigilanza al Gruppo, nonché l'eliminazione o l'adeguamento di quelle previsioni statutarie non più compatibili o con le norme predette o con la partecipazione al Gruppo, ovvero con i contenuti del contratto di coesione.

2. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi 2443 cod. civ., della facoltà di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter del TUB, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione in una o più volte, per un importo di massimo Euro 25.000.000.

Il Testo Unico bancario e le relative disposizioni attuative della Banca d'Italia applicabili alle BCC, prevedono come obbligatoria l'inclusione nello statuto di ogni banca di credito cooperativo di una previsione che consenta alla BCC di emettere una particolare specie di azioni (le azioni di finanziamento), di cui all'art. 150-ter del Testo Unico bancario.

Tale emissione, eventuale e possibile solo al verificarsi delle condizioni normativamente sancite, in conformità alle disposizioni della Capogruppo e previe necessarie autorizzazioni rilasciate dall'Autorità di vigilanza, consente alla BCC emittente di ricevere in tempi più solleciti un sostegno finanziario - da parte dei soggetti previsti dal Testo Unico bancario - sotto forma di sottoscrizione delle azioni di finanziamento, computabili come capitale di qualità primaria della banca emittente.

3. Attribuzione al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare allo statuto eventuali modifiche richieste da parte della Banca d'Italia in sede di attestazione di conformità.

Per esigenze di correntezza operativa è necessario attribuire al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente tra loro, il potere di apportare allo statuto eventuali modifiche richieste da parte della Banca d'Italia in sede di attestazione di conformità.